

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2402 del 20/05/2019
Oggetto	Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del comune di Calderara di Reno con atto Prot n° 7206 del 15/03/2017 relativa alla società CAR-BO Srl per lo stabilimento sito in comune di Calderara di Reno, via Piretti n° 10
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2468 del 20/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno venti MAGGIO 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana<sup>1</sup>

### DETERMINA

**Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 dal SUAP del comune di Calderara di Reno con atto Prot n° 7206 del 15/03/2017 relativa alla società CAR-BO Srl per lo stabilimento sito in comune di Calderara di Reno, via Piretti n° 10**

### Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali

#### Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA<sup>2</sup> relativa alla società CAR-BO Srl per lo stabilimento ubicato nel comune di Calderara di Reno, via Piretti n° 10 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera <sup>3</sup>
  - Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura <sup>4</sup>
  - Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995Tale atto costituisce modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale vigente<sup>5</sup>.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A, B e C alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Aggiorna e sostituisce la precedente AUA adottata da ARPAE SAC Bologna con determina n° 468 del 01/02/2017.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna denominata dal 01/01/2019 Arpae-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....”..

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

<sup>5</sup> Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del comune di Calderara di Reno con atto Prot n° 7206 del 15/03/2017 ed adottata da ARPAE SAC Bologna con determina n° 468 del 01/02/2017

4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>6</sup>;
5. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>7</sup>
6. Obbliga la società CAR-BO Srl a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata<sup>8</sup>
7. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
8. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

#### **Motivazione**

La società CAR-BO Srl, c.f 03390520371 e p. iva 00617381207, avente sede legale e stabilimento in comune di Calderara di Reno, via Piretti n° 10 ha presentato in data 20/02/2019<sup>9</sup> al Suap del comune di Calderara di Reno una domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente<sup>10</sup> per il sito produttivo che svolge attività di trattamenti termici di pezzi meccanici in metallo.

Tale domanda contiene la richiesta di modifica sostanziale delle emissioni in atmosfera, mentre sono dichiarate invariate le altre matrici ambientali attualmente autorizzate in aua - scarico di acque reflue in pubblica fognatura e valutazione di impatto acustico. Sono pertanto confermate le valutazioni fatte ed il parere favorevole del Comune di Calderara di Reno riportato in allegato B al presente atto.

In data 08/04/2019 è pervenuta documentazione integrativa<sup>11</sup> e successivamente in data 17/04/2019 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria del Servizio Territoriale<sup>12</sup>.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori dovuti dalla ditta richiedente ad ARPAE ammontano ad € 296,00 (importo corrispondente alla matrice emissioni in atmosfera cod. tariffa

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

<sup>7</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>8</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

<sup>9</sup> Domanda di modifica sostanziale dell'AUA agli atti di ARPAE con PG n° 36374 del 06/03/2019, **pratica SINADOC n°8790 del 2019**

<sup>10</sup> Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del comune di Calderara di Reno con atto Prot n° 7206 del 15/03/2017 ed adottata da ARPAE SAC Bologna con determina n° 468 del 01/02/2017

<sup>11</sup> Integrazioni agli atti con PG n° 56066 del 08/04/2019

<sup>12</sup> Agli atti di ARPAE con PG n° 61931 del 17/04/2019

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

12.03.04.01);

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di reflui idrici in pubblica fognatura come individuati in allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Nulla osta alla matrice di impatto acustico espresso dal Comune di Calderara di Reno riportato in allegato B al presente atto

Il Responsabile  
U Autorizzazioni Ambientali  
Stefano Stagni <sup>13</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>13</sup> Firma apportata ai sensi:

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 112 del 17/12/2018 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 30/06/2019 degli incarichi di P.O. in scadenza il 31/12/2018.

## Autorizzazione Unica Ambientale

CAR-BO Srl - comune di Calderara di Reno – via Piretti n° 10

### ALLEGATO A

#### Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di trattamenti termici di pezzi meccanici in metallo svolta dalla società CAR-BO Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Calderara di Reno, via Piretti n° 10, secondo le seguenti prescrizioni.

1. La società CAR-BO Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

#### EMISSIONE E1

PROVENIENZA: RIMOZIONE VERNICE PROTETTIVA - SMERIGLIATURA

Portata massima .....	800 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	9 m
Durata massima .....	8 h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

---

#### EMISSIONE E2

PROVENIENZA: FORNI DI RINVENIMENTO

Portata massima .....	8900 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	9 m
Durata massima .....	24 h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
-----------------------------	-----------------------

---

**EMISSIONE E10****PROVENIENZA: POMPE A VUOTO – APPLICAZIONE VERNICE PROTETTIVA – LAVATRICE SOTTOVUOTO**

Portata massima .....	20000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	10 m
Durata massima .....	24 h/g

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Materiale particellare .....	3 mg/Nm <sup>3</sup>
Nebbie oleose .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come C-org totale) .....	50 mg/Nm <sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: filtro modulare e filtro a tasche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

---

**EMISSIONE E12****PROVENIENZA: FORNI DI NITRURAZIONE**

Portata massima .....	750 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	9 m
Durata massima .....	24 h/g

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Materiale particellare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Ammoniaca .....	15 mg/Nm <sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: postbruciatore a fiamma

---

**EMISSIONE E15****PROVENIENZA: FORNO DI NITRURAZIONE**

Portata massima .....	6000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	9 m
Durata massima .....	24 h/g

**CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI**

Materiale particellare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Ammoniaca .....	15 mg/Nm <sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: postbruciatore a fiamma

---

**EMISSIONE E16****PROVENIENZA: LAVATRICE**

Portata massima .....	1200 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	9 m
Durata massima .....	24 h/g

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze alcaline (espresse come Na <sub>2</sub> O) .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Fosfati .....	5 mg/Nm <sup>3</sup>

---

EMISSIONE E22  
PROVENIENZA: SALDATURA

Portata massima .....	800 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	1 m
Durata massima .....	9 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
-----------------------------	-----------------------

---

EMISSIONE E23  
PROVENIENZA: FORNO DI NITRURAZIONE

Portata massima .....	600 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	9 m
Durata massima .....	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Ammoniaca .....	15 mg/Nm <sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: postbruciatore a fiamma

---

EMISSIONE E24  
PROVENIENZA: FORNO DI NITRURAZIONE

Portata massima .....	600 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	9 m
Durata massima .....	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Ammoniaca .....	15 mg/Nm <sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: postbruciatore a fiamma

---

EMISSIONE E3  
PROVENIENZA: GENERATORE ENDOGAS  
EMISSIONE E14  
PROVENIENZA: FORNO DI PRERISCALDAMENTO  
EMISSIONE E17  
PROVENIENZA: BRUCIATORE RISCALDAMENTO SALI DI TEMPRA

EMISSIONE E18  
PROVENIENZA: RECUPERO SALI DI TEMPRA

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria elencate nella parte I dall'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06.

---

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911-1:2013, UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003 per i criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001, UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- EPA CTM-027:1997; Metodo UNICHIM 632:1984 per la determinazione dell'ammoniaca;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 (gravimetria/IR) + UNICHIM 759 o UNI 10263:1993 (gravimetria/IR) + UNICHIM 759 per la determinazione delle nebbie oleose;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC [aoo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoo@cert.arpa.emr.it)

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione  $\pm$  Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC [aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

3. Le prese di campionamento dei punti di emissione, dovranno essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società CAR-BO Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità semestrale per i punti di emissione E12, E15, E23, E24 ed annuale per i punti di emissione E1, E2, E10, E16 ed E22.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall' ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta CAR-BO Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**CAR-BO Srl - comune di Calderara di Reno – via Piretti n° 10**

### **ALLEGATO B**

**matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152**

#### **Classificazione dello scarico**

Scarico di acque reflue domestiche ed acque meteoriche non contaminate originate dallo stabilimento in comune di Calderara di Reno, via Piretti n° 10 e recapitate in pubblica fognatura.

#### **Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Calderara di Reno con il proprio parere Prot. n°18642 del 06/09/2016, riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale



Comune di

# Calderara di Reno

**Settore Governo e Sviluppo del territorio**

Servizio SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti

Prot. n. **18642**  
Tit. **06.09.02** Fasc. **2015/14**  
Rif. Prot. n. **2015/26528**

Calderara di Reno, lì 14/07/2016

Spett.le

**A.R.P.A.E. - SAC**

Agenzia Regionale Prevenzione  
Ambiente Energia - Emilia Romagna  
PEC: [aoobo@arpa.cert.emr.it](mailto:aoobo@arpa.cert.emr.it)

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE – MATRICE SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E REFLUE METEORICHE DI DILAVAMENTO PIAZZALE E COPERTO – MATRICE IMPATTO ACUSTICO PER L'IMPIANTO SITO IN VIA PIRETTI, 10 – DITTA -CAR - BO SRL P.I. 00617381207**

**NULLA OSTA AL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO in A.U.A. PROT. 14401/2008;**

**NULLA OSTA IN MATERIA ACUSTICA DI CUI ALL'ART. 8 c. 6 L. 447/1995;**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SUE – SUAP – COMMERCIO - AMBIENTE – RIFIUTI**

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (Prot. n. 2015/26528 del 10/10/2015): matrice modifica sostanziale stabilimento con emissioni in atmosfera, matrice di impatto acustico, matrice scarichi per il rinnovo in AUA dell'Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche, acque meteoriche reflue di dilavamento piazzale dell'impianto sito in Piretti, 10, inoltrata al SUAP in data 10/10/2015 col prot. n. 26528 dalla ditta Car - Bo S.r.l. con sede in Calderara di Reno (BOLOGNA) Piretti 10 - P.I. 00617381207 in qualità di richiedente, legalmente rappresentata da Gianni Gamberini nato a Argelato (BO) il 24/05/1934;

Vista l'Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura Prot. n. 14401 del 23/05/2008, intestata alla Società Car - Bo S.r.l. - P.I. 00617381207, nella persona del legale rappresentante del Sig Gianni Gamberini, relativa alle "ACQUE REFLUE DOMESTICHE" così come definite dall'art. 74 della sezione II Titolo I del D.Lgs. 152/2006 comma 1, lettera g) e delle acque meteoriche provenienti dal coperto e di dilavamento riferibili allo stabilimento produttivo in via Piretti, 10, di cui viene richiesto il rinnovo.

Vista la mancanza di comunicazioni relative alla modifica del ciclo produttivo e alla modifica della raccolta delle acque reflue interne all'impianto, si considerano le condizioni e la natura degli scarichi immutati rispetto all'autorizzazione di cui si richiede il rinnovo, pertanto la natura degli scarichi è la seguente:

- acque reflue domestiche originate esclusivamente da bagni e servizi come definite all'art. 74, comma 1), lettera g), Sezione II Titolo I D.Lgs. 152/2006;

R:\Documenti\20151110110353cb544a56d1104db59912b1446b37a7af0010.odt



**Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna**

Sede operativa: via Garibaldi 2/G

Tel. 051.6461258 – Fax 051.6461213

PEC: [comune.calderara@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.calderara@cert.provincia.bo.it) - [www.comune.calderaradireno.bo.it](http://www.comune.calderaradireno.bo.it)

C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 – IPA UFUYB8

– acque reflue meteoriche provenienti dal coperto e dal dilavamento piazzale in cui non sono svolte lavorazioni a rischio;

afferenti al depuratore di Calderara di Reno previa raccolta nella rete fognaria a servizio dell'attività il cui tracciato e le sue caratteristiche sono rappresentate e descritte negli elaborati grafici e nella documentazione allegata alla domanda di cui all'Autorizzazione a rinnovo.

Visto il parere favorevole espresso da ARPA – Sezione Provinciale di Bologna Via Triacini, 17 in merito alla domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera (Sinapoli n. 2203/15 acquisito con P.G. 30692/2015 in data 30/11/2015) nel quale l'agenzia si esprimeva sulla matrice impatto acustico vista la documentazione allegata alla domanda quale:

– relazione d'impatto acustico dello studio Bioikos del 02/10/2015 redatta dal Dott. Luca Stanzani; oltre ad aver eseguito rilievi fonometrici in periodo diurno e notturno presso il ricettore più sensibile esposto, che hanno confermato la valutazione del tecnico di parte.

Richiamato il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10";

Vista la Del. G.R. n. 1053 del 9/06/2003, direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 (come sostituiti dal D.Lgs. n. 152/2006) recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Richiamato il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, approvato in data 23/05/2007 dall'Assemblea di ATO5 e successivamente in data 28/05/2008;

#### **ESPRIME IL PROPRIO NULLA OSTA:**

- AL RINNOVO IN AUA DELL'AUTORIZZAZIONE PROT. 14401/2008;**
- IN MATERIA ACUSTICA DI CUI ALL'ART. 8 c. 6 L. 447/1995;**

alla Società **Car - Bo S.r.L. P.I. 00617381207**, sita in Via Piretti 10.

Il presente nulla osta è da riferirsi esclusivamente alle acque ed alla fognatura sopra indicate. Ogni modificazione che si intenda apportare allo scarico di cui sopra o al sistema di convogliamento delle acque reflue dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Eventuali variazioni quali-quantitative degli scarichi dovranno essere nuovamente esaminate ed assoggettate al rilascio della prevista autorizzazione.

R:\Documenti\2015\110110353cb544a56d1104db59912b1446b37a7af0010.odt



**Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno - Bologna**

Sede operativa: via Garibaldi 2/G

Tel. 051.6461206 – Fax 051.722186

PEC: [comune.calderara@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.calderara@cert.provincia.bo.it) -

[www.comune.calderaradireno.bo.it](http://www.comune.calderaradireno.bo.it)

C.F. 00543810378 - P.I. 00514221209 – IPA UFUYB8

Si avverte che:

- il Gestore del Servizio Idrico Integrato è autorizzato a consentire tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi nell'edificio interessato dalla domanda di autorizzazione;
- Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che questa potrà essere revocata in caso di superamento dei limiti di accettabilità dei parametri di scarico, nei tempi e con le modalità prescritte dalla vigente normativa in materia, ed in ogni altro caso stabilito dalla legge;
- Il presente nulla osta è riferito esclusivamente agli scarichi di cui alla domanda richiamata in premessa come individuato nella planimetria agli atti, per cui eventuali altri scarichi, anche se provenienti dallo stesso insediamento, dovranno essere autorizzati separatamente;
- è fatta salva la disciplina di cui al D.Lgs n. 22/1997 e successive modifiche, ovvero fanghi e liquami ottenuti dal processo produttivo o da impianti di depurazione non potranno essere fatti confluire nello scarico, nemmeno a piccole frazioni, ma dovranno essere stoccati come rifiuti, conservati ed opportunamente conferiti e smaltiti;

Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che l'inosservanza delle prescrizioni indicate nel presente nulla osta determineranno l'applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria prevista dal TITOLO V Capo I e II del D.Lgs. n. 152/2006 più volte richiamato e che ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui sopra, ai sensi dell'art. 130 Titolo IV Capo III del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico il Comune potrà procedere, in base alla gravità delle infrazioni, alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, alla revoca del provvedimento in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ovvero in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.

**Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che la stessa, ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.P.R. 59 del 13/03/2013, conserverà validità di 15 anni dalla data di rilascio** e che ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.P.R. 59 del 13/03/2013, **il rinnovo dovrà essere richiesto 6 mesi prima della scadenza.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
"SUE/SUAP – Commercio – Ambiente Rifiuti"  
**Geom. Fabio Cimatti**  
(firmato digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. "codice dell'Amministrazione digitale"





**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**CAR-BO Srl - comune di Calderara di Reno – via Piretti n° 10**

**ALLEGATO C**

**Valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995**

Parere favorevole alla valutazione di impatto acustico senza fissare prescrizioni sulla base del parere del comune di Calderara di Reno Prot n° 18642 del 06/09/2016 riportato in allegato B

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**